

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELINI**

INDICE	PAG.	PAG	
Congedi:			
PRESIDENTE	143		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche (194-B)	144		
PRESIDENTE	144		
DUCCI, <i>Relatore</i>	144		
DE PALMA	144		
Aumento di stanziamento per la ricostruzione delle linee di trasporto concesse alla industria privata o delle tranvie urbane municipalizzate (548)	145		
PRESIDENTE	145		
MONTICELLI, <i>Relatore</i>	145		
CARONITI	145		
LOMBARDI RICCARDO	145		
Istituzione nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti (425-B)	146		
PRESIDENTE	146		
ORLANDO, <i>Relatore</i>	146		
CARONITI	146		
Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici (570)	147		
PRESIDENTE	147		
		CARONITI 147	
		DE PALMA 147	
		Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 662 circa la pubblicità su carte valori postali (583) 148	
		PRESIDENTE 148	
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE 148	
		<hr/>	
		La seduta comincia alle 10.	
		Sono presenti:	
		Angelini, Baldassari, Cara, Caroniti, Chieffi, Corbino, Cotani, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Firrao, Franzo, Gennai Tonietti Erisia, Imperiale, Jacoponi, Lombardi Riccardo, Maniera, Martini Fanoli Gina, Mazza, Monticelli, Moro Francesco, Orlando, Pertusio, Petrucci, Sala, Salvatore, Semeraro Santo, Serbandini, Spoleti, Tomba, Troisi e Volgger.	
		MONTICELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.	
		(È approvato).	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Amendola Giorgio, Tosi e Farinet.	

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. (194-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.

Poiché questo disegno di legge è stato modificato dal Senato, la discussione, a norma del Regolamento, verterà unicamente sulle modifiche apportate.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ducci, Relatore.

DUCCI, *Relatore*. Il Senato ha creduto di ripristinare il testo ministeriale, che la Commissione aveva modificato.

Vi sono, in questo testo, delle sperequazioni tanto chiare, che tutta la Commissione si era trovata d'accordo nell'eliminarle e nel proporre delle remunerazioni che — pur essendo sempre al di sotto del costo della vita di oggi — in certo qual modo portavano un sollievo a questa categoria di lavoratori.

Io mi sono dato premura di interrogare al riguardo il sindacato dei posteletrografici, il quale, ha appreso con grande rammarico che il disegno di legge è ritornato alla Commissione (contrariamente ai voti da noi espressi) nella forma stessa nella quale era stato presentato.

Data la situazione finanziaria particolare in cui si trovano coloro che sono addetti a questa categoria, noi ci siamo decisi di non fare altre questioni, in questa sede e pertanto, si propone di approvare il disegno di legge così come è stato modificato dal Senato.

DE PALMA. Vorrei chiedere all'onorevole Relatore di darmi un chiarimento: come il Senato ha giustificato queste modificazioni, quando esse sono, come è stato rilevato, in contrasto con i desideri della categoria?

DUCCI, *Relatore*. La spiegazione è questa: l'onorevole Sottosegretario Uberti, ha sostenuto il disegno di legge come era stato a noi presentato, e come era stato concordato con le categorie interessate, (questo risponde a verità); ma era stato concordato, non so precisare se un anno o due anni fa, e quindi quegli aumenti che erano apportati dalla Commissione erano logici e necessari, pur dando luogo a nuovi oneri, che si aggiravano sui 40-45 milioni circa. Si è poi fatta l'altra opposizione

per l'articolo 81 della Costituzione, cioè che bisognava indicare i fondi di entrata di fronte alla nuova spesa. Su questo punto la Commissione finanze e tesoro non si è trovata d'accordo, di conseguenza vi sarebbe da insistere, e rinviare al Senato il disegno di legge, ma poiché quei lavoratori attendono da due anni questi miglioramenti, e non sono più in grado di aspettare oltre, si accontentano di queste misure, riservandosi peraltro di far valere in altro momento i loro diritti.

PRESIDENTE. Le modificazioni apportate dal Senato riguardano soltanto l'articolo 1, e sono del seguente tenore:

1°) per le missioni effettuate fuori della circoscrizione del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di appartenenza, sono applicabili le norme e le aliquote vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato;

2°) per le missioni effettuate nella circoscrizione del predetto Circolo:

a) per assenze dalla residenza di oltre 24 ore:

agenti di ruolo	L. 1.090
agenti non di ruolo ed operai	» 1.000

b) indennità di sola pernottazione:

agenti di ruolo	L. 690
agenti non di ruolo ed operai	» 625

c) diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio:

agenti di ruolo	L. 400
agenti non di ruolo ed operai	» 375

d) indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di mobili e materiali:

agenti di ruolo	L. 400
agenti non di ruolo ed operai specializzati	» 250
operai manovali	» 150

e) indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dall'Amministrazione: agenti ed operai lire 1 a chilometro;

f) indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai lire 6 a chilometro ».

Poiché nessuno chiede di parlare e, non essendovi emendamenti, le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

Discussione del disegno di legge: Aumento di stanziamento per la ricostruzione delle linee di trasporto concesse all'industria privata e delle tranvie urbane municipalizzate. (548).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Aumento di stanziamento per la ricostruzione delle linee di trasporto concesse all'industria privata e delle tranvie urbane municipalizzate. (548).

Avverto che per questo disegno di legge, come per il successivo n. 452-B, la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanziaria. Invito il Relatore, onorevole Monticelli, a svolgere la sua relazione.

MONTICELLI, *Relatore*. Per il finanziamento totale o parziale, in capitale non differito, delle spese riconosciute necessarie per la ricostruzione delle ferrovie pubbliche di proprietà dello Stato e concesse all'industria privata, ovvero concesse all'industria privata ed esercitate dallo Stato, per il ripristino di materiale mobile di proprietà dello Stato e ceduto in uso ai concessionari di ferrovie, ed infine per la ricostruzione di ferrovie pubbliche concesse in costruzione ed esercizio all'industria privata, si provvede con il decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, ad autorizzare il Ministro dei Trasporti ad assumere impegni fino alla concorrenza di 10 miliardi, così ripartiti in tre esercizi:

5 miliardi nell'esercizio 1948-49;

3 miliardi nell'esercizio 1949-50;

2 miliardi nell'esercizio 1950-51.

Il decreto legislativo però non comprendeva il ripristino di impianti fissi e di materiale mobile danneggiato dalla guerra, di pertinenza delle Aziende municipalizzate o in maggioranza di proprietà dei Comuni esercenti trasporti pubblici urbani.

Per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata vi era stato in precedenza un decreto legislativo luogotenenziale del 15 ottobre 1944, n. 346.

Con il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406 si è provveduto ad estendere i benefici e le agevolazioni del decreto n. 346 alle Aziende municipalizzate o in maggioranza di proprietà dei Comuni.

Questa è la situazione legislativa.

La situazione finanziaria è la seguente: occorrono 40 miliardi per i finanziamenti degli uni e degli altri.

Ora, questi 40 miliardi, appena sufficienti per fare tutti questi lavori, non sono a disposizione del Ministero dei trasporti, tanto è vero che facendo un semplice calcolo tra gli ordinari stanziamenti anteriori, la somma au-

torizzata per il corrente anno e quella dei due anni successivi, si arriva ad una disponibilità di poco più di 13 miliardi. Quindi, mancano 27 miliardi.

In questa situazione vi sono delle esigenze improrogabili, specialmente per assicurare il ripristino di quei servizi di trasporto esercitati dall'industria privata e per potere potenziare il materiale rotabile che è stato danneggiato dalla guerra.

Nei riguardi sempre delle Aziende municipalizzate o controllate dai comuni, il presente disegno di legge viene incontro molto parzialmente a queste esigenze, proponendo appunto di elevare la somma di 10 miliardi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, di un miliardo, che dovrebbe essere stanziato per il corrente anno finanziario. Poiché, anche in questo caso vi è l'ostacolo dell'articolo 81 della Costituzione, si è stabilito che per far fronte a queste spese si può provvedere con la maggiore entrata prevista dalle variazioni sullo stato di previsione delle entrate.

Stando così le cose, se i colleghi della Commissione finanze e tesoro non hanno obiezioni da sollevare, specialmente sull'ultima parte della mia relazione, io penso che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARONITI. Vorrei sapere quali criteri ha adottato il Ministero; per rimettere alla meno peggio in funzione gli impianti danneggiati, con questo solo miliardo previsto dal disegno di legge...

MONTICELLI, *Relatore*. La risposta è semplice, ho già detto che sono necessari 27 miliardi. Tutto lo sforzo che il Ministero dei trasporti ha potuto fare, è stato quello di aver racimolato attraverso le variazioni degli stati di previsione questo miliardo, e, con il disegno di legge in esame, chiede l'autorizzazione al Parlamento di poter usufruire di questo miliardo, che tra l'altro si riferisce all'esercizio del bilancio 1948-49.

LOMBARDI RICCARDO. Questo miliardo evidentemente si riferisce allo stanziamento dei 10 miliardi, e non è in relazione ai 27 miliardi, per cui io ritengo che un aumento del 10 per cento è pur sempre qualche cosa.

MONTICELLI, *Relatore*. I 40 miliardi, al fine di una maggiore precisazione, servono effettivamente per tutti i lavori, mentre questo miliardo è destinato a migliorare i servizi urbani esercitati dalle Aziende municipalizzate o controllate dai comuni. Ripeto, ha questo scopo, di aiutare queste Aziende municipa-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

lizzate. Il provvedimento investe solo questo particolare aspetto della ricostruzione ferroviaria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni per lire un miliardo, da stanziarsi nell'esercizio 1948-49, in aggiunta alla somma stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877.

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti. (452-B).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge 452-B: Istituzione nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti.

Come la Commissione ricorderà, questo disegno di legge era stato approvato in sede legislativa: esso ritorna al nostro esame, in quanto il Senato vi ha apportato una modificazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando, Relatore.

Pongo in votazione l'aggiunta all'allegato G (Personale delle stazioni), nel testo modificato dal Senato.

AGGIUNTA ALL'ALLEGATO G. (Personale delle stazioni).

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI	
		per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli
7	Interprete di 1ª classe . . .	Interprete principale (1) . .	Interprete principale (2)
8	Interprete di 2ª classe . . .	Interprete di 1ª classe (1) .	Interprete di 1ª classe (2)
9	Interprete di 3ª classe . . .	—	Interprete di 2ª classe (5)

(1) In ragione di due terzi dei posti disponibili.
 (2) In ragione di un terzo dei posti disponibili.
 (5) Dopo 5 anni di anzianità nel grado.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

ORLANDO, *Relatore*. La modificazione è soltanto formale, ed è stata apportata all'articolo 5 là dove è detto: « Potranno essere ammessi allo sviluppo di carriera ecc. » invece che: « Potranno ottenere, a richiesta, il cambio di qualifica ecc. ». A me non pare che questa modificazione muti, nella sostanza, il provvedimento, come pure la modificazione apportata all'aggiunta (allegato G) riferentesi alla carriera degli interpreti.

CARONITI. Io non ritengo che la modificazione del Senato sia puramente formale: si tratta di una modificazione apportata da un tecnico, e a ragione, perché il personale incluso in un dato ruolo, comunque, non deve pretendere d'essere passato in altro ruolo per essere anteposto ai colleghi che da tempo e sempre sono rimasti nel loro ruolo.

ORLANDO, *Relatore*. Il testo del Senato non evita ciò che l'onorevole Caroniti assume. Perché gli interpreti potranno sempre essere ammessi allo sviluppo di carriera ed al cambio di qualifica. Non lo potranno « a richiesta », ciò che conferma quanto ho detto sulla modificazione che è e rimane — onorevole Caroniti — formale e non sostanziale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato integralmente approvato dal Senato salvo questa modifica, che come ha detto il Relatore; è più di forma che di sostanza.

Dò lettura dunque della modificazione apportata al primo comma dell'articolo 5:

« Gli interpreti contrattisti, che saranno sistemati a ruolo in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, potranno essere ammessi allo sviluppo di carriera previsto dalla presente legge per la categoria degli interpreti ».

Nessuno chiedendo di parlare e, non essendovi emendamenti, la pongo in votazione.

(È approvata).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

In assenza del Relatore illustrerò io brevemente il disegno di legge.

Quando l'Amministrazione delle ferrovie e quella delle poste e telegrafi facevano parte del Ministero delle comunicazioni come aziende autonome, era stata delegata all'Amministrazione delle Ferrovie la costruzione, l'adattamento e il restauro degli edifici postali e telegrafici. Questo perché l'Ufficio lavori delle ferrovie era in grado di potere assolvere a tale compito dal punto di vista tecnico.

Più tardi il decreto legge che così disponeva fu modificato con un altro, in base al quale si demandava all'Azienda delle poste e telegrafi il compito delle riparazioni urgenti. Di modo che, le nuove costruzioni erano fatte dal Ministero delle ferrovie, mentre alle riparazioni e ai lavori meno importanti provvedeva il Ministero delle poste.

La situazione predetta è venuta a cessare con l'istituzione di un ministero unitario, cioè del Ministero delle poste e telecomunicazioni, avvenuta con decreto legislativo 12 dicembre 1944, n. 413, che divise il vecchio Dicastero delle comunicazioni nei due distinti Ministeri dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni. Si è pensato, pertanto, di togliere questa competenza all'Amministrazione delle ferrovie e di darla al Ministero delle poste, il quale, in tal modo, viene a non dover più corrispondere alle ferrovie quel 5 per cento sull'importo dei lavori eseguiti a titolo di rimborso per spese di progettazione, assistenza e direzione dei lavori, mentre d'altro canto esso è dotato di una propria attrezzatura tecnica che gli consente di eseguire queste opere.

In altri termini, il disegno di legge in esame non fa che abrogare tutte le disposizioni precedenti in materia e devolvere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il compito della costruzione di edifici ed altre opere riguardanti l'Amministrazione stessa.

Questa è la sostanza del disegno di legge, sul quale apro la discussione generale.

CARONITI. Vorrei chiedere se il Ministero dispone effettivamente di una organizzazione

tecnica adeguata e capace di eseguire queste costruzioni.

DE PALMA. L'ha sempre avuta; ha il reparto lavori. Quando si è trattato di progettare edifici postali, sono intervenuti infatti gli ingegneri dell'Ufficio costruzioni e del reparto lavori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Tutte le attribuzioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e del Ministero delle comunicazioni, previste nel regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426 e successive integrazioni e modificazioni in materia di costruzioni di edifici ed altre opere riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono devolute a questa ultima.

I relativi progetti sono approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuerà, secondo le norme e con le modalità contenute nei sopradetti decreti e successive modificazioni, nella esecuzione dei lavori già da essa progettati e approvati dall'Amministrazione postale.

(E approvato).

ART. 2.

Per la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo saranno osservate le norme che regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del Ministero dei lavori pubblici e, per quanto riguarda i procedimenti espropriativi e le occupazioni di urgenza le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e degli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 868, e successive integrazioni e modificazioni, sostituendo alla competenza del Ministro dei trasporti quella del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 662, circa la pubblicità su carte valori postali. (583).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 662, circa la pubblicità su carte e valori postali.

Anche su questo disegno di legge riferirò io brevemente, in assenza del relatore.

Come è noto, con il decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, venne tolto il divieto della pubblicità sugli stampati, negli uffici, ecc., dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ripristinandone l'esercizio, con l'esclusività per l'Amministrazione e con facoltà di concessione.

Ora è accaduto che i circoli filatelici di Savona e Venezia, in occasione di un raduno di amatori, senza alcuna autorizzazione e con evidenti fini di speculazione, hanno creato alcuni tritici, con francobolli in corso, mediante l'utilizzazione degli spazi bianchi che dividono in due i fogli da 100 valori, sovrastampando gli spazi stessi con una raffigurazione pubblicitaria e operandovi una perforatura in tutto simile a quella usata nella stampa dei fogli stessi.

Di fronte a questa violazione della privativa sulla pubblicità, furono dichiarati in contravvenzione i due Circoli, uno dei quali, quello di Venezia, ha opposto obiezioni sulla legittimità della contravvenzione.

Interpellata l'Avvocatura generale dello Stato, essa ha espresso il parere che nel caso in esame non ricorressero gli estremi della contravvenzione, non figurando le carte valori tra gli oggetti sottoposti alla privativa della pubblicità.

Ad ogni modo, il Ministero, al fine di troncare ogni possibilità di ulteriori speculazioni del genere da parte di privati, è giunto nella determinazione di modificare — come del resto consiglia la stessa Avvocatura — il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del 15 settembre 1946, introducendovi un esplicito divieto per le carte valori e loro margini, e precisando che l'esclusività non cessa con l'acquisto che di esse faccia il privato.

Questa è la sostanza del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico:

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato,

15 settembre 1946, n. 622, è sostituito dai due commi seguenti:

« È riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione.

« Il divieto di pubblicità previsto dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce ».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati, nonché sul disegno di legge n. 507: « Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali », esaminato nella precedente seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali (507):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee grafiche e telefoniche (194-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1949

Istituzione nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato della categoria degli interpreti (452-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 662, circa la pubblicità su carte valori postali (583):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Aumento di stanziamento per la ricostruzione delle linee di trasporto concesse all'in-

dustria privata e delle tramvie urbane municipalizzate (548):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici (570):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11,10.